

La Sagl è diventata una piccola SA?

A quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma della società a garanzia limitata (Sagl, o Srl in Italia), si può fare un primo bilancio sugli esiti della riforma che voleva, tra l'altro, avvicinare lo statuto giuridico della Sagl a quello della società anonima (SA, o SpA in Italia): "*same business, same rules*". Si è accorciata la distanza fra l'SA e la Sagl, considerata la "piccola" delle società di capitali, caratterizzata a suo tempo da vari elementi personalistici tipici delle società semplici o società in nome collettivo, che non hanno personalità giuridica, come ad esempio la possibilità di poter prevedere una responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti societari.

Il centro di gravità della Sagl è stato spostato verso la struttura della società di capitali. Nonostante ciò, il capitale minimo è rimasto fermo a CHF 20.000: la Sagl rimane una società accessibile alle piccole e medie imprese che desiderano presentarsi con una struttura adeguata al mercato. Ulteriori aspetti, come l'obbligo di liberare immediatamente il capitale, il principio del trattamento paritario dei soci, che implica la definizione dei diritti solo in riferimento alla quota di partecipazione sociale (principalmente il diritto ai dividendi, il diritto di voto) hanno consentito di creare una struttura più solida e moderna che ha avvicinato la Sagl alla SA.

Si sono invece mantenute alcune peculiarità della Sagl: i soci sono di diritto anche i rappresentanti ed i gerenti della società, gli organi che rappresentano e guidano la società normalmente combaciano e si sovrappongono con i partecipanti alla società stessa. La possibilità di mantenere a livello statutario un riferimento ad un contributo in natura permette di calibrare ancora la società sulle caratteristiche personali dei soci, che, in alcuni casi costituiscono un valore aggiunto e/o irrinunciabile per l'attività esercitata.

La Sagl come la SA ora può essere costituita come società unipersonale, anche da una persona giuridica. L'unico socio non ha nessuna responsabilità patrimoniale per i debiti della Sagl, salvo che lo statuto preveda versamenti suppletivi (diversamente dalla SA, dove tale versamenti sono completamente esclusi). La Sagl viene utilizzata da piccole e medie imprese, da grandi società che aprono filiali (ci sono vantaggi fiscali negli Stati Uniti rispetto alla SA), oppure come *joint venture*, e anche da imprenditori singoli che la scelgono per non esporsi al rischio di una responsabilità patrimoniale personale.

Quando un'impresa assume la forma di Sagl ha ancora degli adempimenti maggiori in relazione alla documentazione da presentare presso il Registro del Commercio rispetto alla SA, in quanto i soci e ogni trasferimento di quota sociale sono iscritti al registro (anche se non è più necessario l'atto notarile).

La Sagl presenta il vantaggio che tutti gli aspetti essenziali, il suo scopo, la sua organizzazione e anche la relazione tra i soci (modalità di gestione, in particolare se non esercitata congiuntamente dai soci, il voto in assemblea generale e in consiglio di amministrazione, diritti di prelazione ecc.) possono essere contenuti in un documento unico, lo statuto depositato presso il Registro di Commercio. Se preferiscono non rendere pubblici alcuni accordi, i soci possono prevedere oltre allo statuto un patto parasociale, non depositato presso il Registro di Commercio e normalmente non vincolante la società, ma soltanto i soci. Per contro, nella SA certi accordi tra i soci e certi

aspetti organizzativi non possono essere contenuti nello statuto, ma devono per forza trovare riscontro in un patto parasociale rispettivamente nel regolamento d'organizzazione, ambedue non depositati presso il Registro di Commercio.

Nella Sagl lo statuto può prevedere versamenti suppletivi da parte dei soci. Tali versamenti seguono il destino della quota di partecipazione sociale e non della persona. Rafforzando la posizione dei soci ed aggravando la loro responsabilità, ovviamente aiutano a stabilizzare e prestare ulteriore garanzia in ordine alla regolare attività della società. E' però da ricordare che i versamenti suppletivi non possono superare il valore doppio del valore nominale della quota sociale.

Oggi il regime di revisione è identico per la Sagl e la SA. Molte società di tutti e due i tipi – con il consenso dei soci – optano per una revisione limitata piuttosto che ordinaria quando non raggiungono alcuni parametri, o vi rinunciano completamente se inoltre non superano i dieci posti di lavoro a tempo pieno.

Il processo "*same business, same rules*" è stato portato ad un ottimo livello. Malgrado in certi aspetti la Sagl si sia avvicinata alla (piccola) SA, ha mantenuto alcune caratteristiche personalistiche, per cui continua ad essere utilizzata da imprese di tipo, misura e struttura molto diverse. Di conseguenza, il numero di Sagl non è affatto diminuito dopo la riforma, come alcuni temevano.

calderan@altenburger.ch